

Incarico Ulber concernente la frequenza della scuola presso un altro ente scolastico

Conformemente alla legge scolastica, nel Cantone dei Grigioni ogni bambino frequenta la scuola del comune nel quale risiede stabilmente con il consenso dei titolari dell'autorità parentale. Su richiesta dei titolari dell'autorità parentale, in casi motivati un bambino può essere ammesso nella scuola di un altro ente scolastico. Se il cambio di scuola è motivato da interessi personali, sono i titolari dell'autorità parentale a doversi fare carico della tassa scolastica e degli eventuali costi di trasporto. Se ad essere determinanti non sono gli interessi personali del bambino, la tassa scolastica e i costi di trasporto vengono assunti dall'ente scolastico di origine.

Gli allievi con bisogni educativi speciali hanno diritto a misure di pedagogia specializzata. Queste misure di pedagogia specializzata possono essere a bassa o ad alta soglia. Gli enti scolastici garantiscono l'offerta di pedagogia specializzata e la sua attuazione nel settore a bassa soglia.

Tra le misure ad alta soglia possono rientrare ad esempio l'istruzione in scuole speciali, la relativa assistenza o addirittura un'assistenza stazionaria. L'Ufficio dispone le misure ad alta soglia, che vengono finanziate dal Cantone. Il Governo può decidere una partecipazione ai costi da parte dell'ente scolastico per ogni allievo interessato. La partecipazione ai costi non può superare il 15 per cento dei costi cantonali annui medi per allievo. Secondo la prassi corrente si tratta di 21 franchi al giorno, ciò che corrisponde a costi pari a 7 665 franchi all'anno. L'attuazione può avvenire in modo integrativo nella classe regolare, se ciò è vantaggioso per l'allievo e sostenibile per la classe regolare. Ad esempio un bambino con una disabilità uditiva o visiva può frequentare la scuola regolare ed essere seguito con terapie e forme di promozione integrativa.

In singoli casi l'istruzione scolastica integrativa di bambini nel settore ad alta soglia deve poter avvenire presso un altro ente scolastico, se ciò rappresenta un vantaggio per il bambino. Le tasse scolastiche che ne risultano devono andare a carico dell'ente scolastico di origine. Ad esempio un bambino di lingua romancia con disabilità uditiva potrebbe frequentare una scuola regolare di lingua tedesca, affinché siano soddisfatti i presupposti per l'apprendimento della lingua dei segni, che in romancio non esiste.

Le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo di creare le basi legali affinché l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport si faccia carico delle tasse scolastiche nel caso in cui l'istruzione scolastica presso un altro ente scolastico consenta l'applicazione di misure di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia e non esista un'alternativa equivalente.

Davos, 16 giugno 2021

Ulber, Kasper, Schwärzel, Baselgia-Brunner, Bettinaglio, Brandenburger, Brunold, Buchli-Mannhart, Cantieni, Casutt-Derungs, Clalüna, Cramer, Danuser, Degiacomi, Derungs, Epp, Favre Accola, Felix, Florin-Caluori, Föhn, Gartmann-Albin, Geisseler, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Horrer, Kohler, Kunfermann, Lamprecht, Loeppfe, Maissen, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Müller (Susch), Natter, Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Paterlini, Rettich, Ruckstuhl, Rüegg, Rutishauser, Sax, Schmid, Thomann-Frank, Tomaschett-Berther (Trun), Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Zanetti (Landquart), Bürgi-Büchel, Spadarotto, Stieger